

Contributi per ambulanze e beni strumentali per Organizzazioni di Volontariato ed ONLUS

Ente Finanziatore	Ministero del Lavoro
Finalità	Ai sensi dell' art. 96 della legge 21 dicembre 2000 n. 342, art. 20 della legge 24 novembre 2003 n. 326 e del D.M. attuativo 177/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2010, che sostituisce il precedente regolamento D.M. 388/2001, ogni anno vengono attribuiti ed erogati dei contributi per acquisti di beni di utilità sociale in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
Acquisti ammissibili a contributo	<p>Il contributo è concesso per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autoambulanze; b) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni; c) beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche. <p>Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione ed il funzionamento dei soggetti ammissibili a contributo.</p> <p>Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non può essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse.</p> <p>La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato, purchè iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. <u>Detta vendita o cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</u></p>
Chi può presentare domanda di contributo	<p>Possono presentare la domanda per l'attribuzione del contributo i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri di cui

	all'articolo 6 della medesima legge; b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'art.10 del decreto legislativo n.460/1997, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
Modalità di finanziamento	Il contributo eventualmente erogato dal Ministero del Lavoro può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili. I contributi ricevuti tramite il presente bando non sono cumulabili con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati <u>dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.</u>
Scadenza per la presentazione delle domande di contributo	31 dicembre 2014

ON/OFF Punto Europa è a Sua disposizione per:

- ✓ **Approfondire il bando in questione;**
- ✓ **Organizzare un incontro gratuito per l'elaborazione di una proposta progettuale;**
- ✓ **Preparare e presentare una domanda di contributo.**

Per info e contatti:

**dott.ssa Valentina Gini – 348 9238292
dott. Simone Taddei – 349 3112959**

info@onoffpuntoeuropa.eu

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!